(667-620)

LEGGE REGIONALE

Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25.5.1970, n. 364, e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche



LEGGE REGIONALE

"Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni amministrative di cui alla legge 25.5.1970, n. 364, e successive modificazioni, concernente interventi per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Sono delegate ai Comuni e alle Province le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui all'art. 1, lettere a), b), c), e all'art. 2 della legge 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni, ad eccezione delle funzioni relative alla delimitazione del territorio danneggiato, alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi e all'adozione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, che sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 2

Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate secondo quanto dispongono i successivi articoli della presente leggente

Art. 3

I Comuni, in presenza di eventi eccezionali che abbiano interessato il territorio di competenza producendo effetti dannosi, forniran no nel più breve tempo possibile alle Province di appartenenza gli elementi utili e necessari per provocare, da parte del Ministro dell'A gricoltura, la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezio nale calamità o avversità atmosferica. I Comuni provvederanno altresì, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, a formulare alle Province di appartenenza pareri in merito alla delimitazione del territorio danneggiato e al tipo di provvidenze da applicarsi.

Le Province trasmetteranno alla Giunta regionale gli elementi utili e necessari di cui al precedente comma nonchè, entro trenta gior ni dal verificarsi dell'evento, proposte definitive relativamente alla delimitazione del territorio e al tipo di provvidenze.

La Giunta regionale fornisce al Ministro dell'Agricoltura gli elementi utili e necessari per provocare la dichiarazione di cui al pri

mo comma del presente articolo; inoltre, acquisite le proposte di cui al precedente comma, con provvedimento di urgenza, delimita i territori danneggiati e determina il tipo di provvidenze da applicarsi autorizzando, ove lo ritenga opportuno, l'immediata attuazione dei provve dimenti di cui al successivo art. 4 della presente legge, anche prima del Decreto Ministeriale che dichiara la esistenza dei caratteri di ec cezionale calamità o avversità atmosferica e dell'assegnazione della quota da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.

In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle som me anticipate dalla Regione per gli interventi rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni, l'onere delle provvidenze concesse e non reinte grate resta a carico della Regione.

Art. 4

La Giunta regionale può autorizzare gli enti delegati a disporre l'anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge n. 364 del 25.5.1970 e successive modificazioni:

1) i contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 5;

2) agevolazioni sui prestiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 e all'art. 7; a tal fine le Province stipuleranno apposita convenzione con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, conformemente ad uno schema che la Giunta regionale delibererà entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

3) contributi in conto capitale di cui alla lettera a) dell'art

Dette agevolazioni sono concesse alle condizioni di cui al cessivo art. 6 della presente legge.

Art. 5

La Giunta regionale provvederà a fornire alle Province le somme necessarie per consentire a queste ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all'attuazione della delega calcolate nel limite massimo del 5% delle somme erogate.

Il versamento dei mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate verrà effettuato dalla Giunta regionale in relazione al prevedibile sviluppo delle attività, sulla base delle richieste provenienti dalle Province sotto forma di anticipazioni.

Le Province, entro quattro mesi dall'erogazione della spesa, tra smetteranno alla Regione, per la relativa approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle assegnazioni; a tal fine, i Comuni sono tenuti a trasmettere alle Province tutta la documentazione necessaria secondo modalità stabilite dalle stesse.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della presente legge, ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative di seguito riportate per la concessione e la liquidazione agli aventi diritto delle provvidenze previste dagli artt. 3, lettere a) e c), 4, primo e secondo comma, 5, 7 e 13 della legge 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni, rispettando la preferenza stabilita dall'art. 5 della legge 22.10.1976, n. 750. Tali funzioni consistono:

1) nella ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro venti giorni dalla data di emanazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato, pena la decadenza del diritto;

2) nell'istruttoria sulle richieste pervenute;

3) nell'inoltro della richiesta di finanziamento alle Province, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di emanazione del Decreto di cui al punto 1) del presente comma;

4) nel pagamento delle provvidenze contributive previste dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 364 del 25.5.1970, in favore dei conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti dei terreni colpiti, ricadenti sul territorio di competenza.

Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse a condizione de le aziende abbiano subito perdite, anche su un solo appezzamento, in misura non inferiore al 30% della produzione lorda, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica, e per un importo non superiore a L. 1.500.000 graduato in rapporto all'entità del danno qualora si tratti dei contributi in c/capitale di cui all'art. 5 della legge 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della presente legge, alle Province sono delegate le funzioni di coordinamento, fra le Regioni e i Comuni, ivi compresa la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi in conto capitale e delle autorizzazioni per la concessione del prestito, nonchè delle somme occorrenti a ciascun Comune delegato comprensive delle spese di gestione di cui al pri mo comma del precedente art. 5 nella misura del 4%. Per lo svolgimento delle predette funzioni, le Province si avvarranno della collaborazione dei Comitati consultivi istituiti ai sensi dell'art. 11 della lege regionale 3.3.1978, n. 15 e successive modificazioni.

Nell'emissione dei formali provvedimenti di concessione dei contributi e dei prestiti le Province sono obbligate a darne immediata comunicazione ai Comuni ove le proprie decisioni risultassero difformi dalla richiesta formulata dai Comuni stessi.

Art. 7

In caso di inadempienza da parte dei Comuni nell'esercizio di una o più funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, det te funzioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli uffici tecnici periferici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

In caso di inadempienza da parte delle Province nell'esercizio di una o più delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale tramite i propri organi.

Le Province trasmetteranno entro 60 giorni dalla rendicontazione bancaria ai Comuni l'elenco nominativo dei conduttori di aziende agri cole con la indicazione dei prestiti conclusi anche per le fasce com prese nell'ambito di 5 milioni di lire per i quali non è richiesto preventivo nulla-osta.

Art. 8

A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione è inserito apposito capitolo recante la denominazione "Spesa occorrente per reintegrare il Fondo di solidarietà regionale istituito con Legge Regionale n. 15 del 7.2.1974.

A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione è inserito apposito capitolo recante la denominazione "Spesa per l'attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamità naturali o avversità atmo sferiche", sul quale affluiranno le assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale e le eventuali occorrenti integrazioni da prelevarsi dal Fondo regionale di solidarietà.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale - "Obiettivo operativo - agricoltura", approvato con L.R. n. 14 del 6.2.1978.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme della legge 25.5.1970, n. 364 e suc cessive modificazioni e della legge regionale 7.2.1974, n. 15.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SOmma

I CONSIGLIERI SEGRETARI Capozza-Galatone

E' estratto del verbale della seduta dell'1 marzo 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI Capozza-Galatone

h, e, c, (

Consiglio Regionale della Puglia

[5 MAR. 13/9

J